

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1487

Schemi di contratto approvati con la D.G.R. n. 320 del 13/3/2018 per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. - Integrazione e nuova approvazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie del Governo e dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 320 del 13/3/2018 sono stati approvati i nuovi schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R. al fine di adeguare i precedenti schemi alle osservazioni ministeriali in merito all'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") dello schema di contratto ed all'Obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) in materia di "Acquisto di beni e servizi", nonché alla nuova normativa in materia di nomina e valutazione dei Direttori Generali introdotta dal D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.

Successivamente è tuttavia intervenuta la Legge n. 145 del 30/12/2018 - Legge di Bilancio 2019 - la quale ha disposto, all'art. 1, comma 865, che *"per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:*

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;*
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;*
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;*
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni".*

La Regione Puglia, inoltre, con LR. n. 13 del 28/3/2019 ha recepito l'Intesa Stato-Regioni relativa al Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), prevedendo misure specifiche finalizzate al governo dei tempi di attesa, di seguito richiamate:

- *"Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d'attesa esclude la erogazione della retribuzione di risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento degli stessi obiettivi, e determina l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai sensi della normativa vigente" (art. 3, comma 4);*
- *"Entro sessanta giorni dall'adozione del PRGLA, le aziende sanitarie adottano un nuovo Programma attuativo aziendale o aggiornano quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedono all'invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati" (art. 5, comma 1).*

Conseguentemente con la D.G.R. n. 735 del 18/4/2019, pubblicata nel BURP n. 57 del 28/5/2019, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019/2021 ed ha disposto, ai sensi del citato art. 5, co.1, della L.R. n. 13/2019, che le Aziende ed Enti del S.S.R. adottino il Programma attuativo aziendale, o modifichino quello preesistente, entro sessanta giorni dall'adozione del Piano Regionale e lo trasmettano al Dipartimento regionale Salute per il monitoraggio delle iniziative e degli interventi ivi previsti.

Il predetto Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa, al punto 15) - Obiettivi dei direttori generali stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della citata L.R. n. 13/2019, che il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Programma attuativo aziendale esclude, per i Direttori generali, l'erogazione della retribuzione di

risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento dell'obiettivo stesso e determina l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale.

Con il presente schema di provvedimento, pertanto, si provvede ad adeguare alle predette disposizioni normative ed amministrative gli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende ed Enti, modificando ed integrando i precedenti schemi approvati con la predetta DGR n. 320/2018.

Si propongono a tale fine le seguenti modifiche ed integrazioni distinte, in ragione della diversa disciplina statale e regionale, per ASL e AOU (D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e D.Lgs. 171/2016 s.m.i.) e per gli IRCCS pubblici del S.S.R. (D.Lgs. n. 288/2003, Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004 e L.R. n. 17/2017, oltre che D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e D.Lgs. 171/2016 s.m.i. per quanto compatibili).

Per quanto attiene agli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori generali di ASL e AOU:

- Si ritiene opportuno sostituire l'art. 6 ("Compenso"), comma 4, come segue: *"Il trattamento economico di cui ai comma 1 del presente articolo è integrato - ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla LR. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019"*.
- Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR. n. 13/2019, il mancato raggiungimento totale o parziale degli obiettivi indicati dal Programma attuativo aziendale di governo delle liste di attesa, oltre a produrre effetti sulla erogazione della retribuzione di risultato determina altresì l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale, si rende necessario integrare l'elenco degli Obiettivi vincolanti a pena di decadenza - allegato agli schemi di contratto dei Direttori generali in questione - con il seguente obiettivo: *"Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) vigente [LR. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]"*.

Per quanto attiene allo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali degli IRCCS pubblici del SSR, anche in considerazione della specifica normativa di riferimento degli Enti IRCCS innanzi citata ed al fine di superare alcuni refusi presenti nel precedente schema contrattuale, si ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche ed integrazioni al precedente schema di contratto approvato con la D.G.R. n. 320/2018:

- All'art. 4 ("Obiettivi") occorre aggiungere il seguente terzo comma: *"3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze - evidenziandone la gravità, anche con riferimento all'eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA - al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all'Assessore competente ed al Presidente del C.I.V. L'Assessore, valutate le inadempienze denunciate, sentito il Presidente del C.I.V. ed il Ministro della Salute, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza"*.
- Si ritiene opportuno sostituire l'art. 6 ("Compenso"), comma 4, come segue: *"Il trattamento economico di cui ai comma 1 del presente articolo è integrato - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali"*.

- di salute ed assistenziali allo stesso assegnati. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla LR. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019".*
- All'art. 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto"), si ritiene opportuno sostituire i commi 1 e 3 come di seguito:
 - *"1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 1 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine del presente contratto, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute - previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 - risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione".*
 - *"3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione, sentito il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute - su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive - risolve il contratto entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvede alla sua sostituzione".*
 - Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 13/2019, il mancato raggiungimento totale o parziale degli obiettivi indicati dal Programma attuativo aziendale di governo delle liste di attesa, oltre a produrre effetti sulla erogazione della retribuzione di risultato determina altresì l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale, si rende necessario integrare l'elenco degli Obiettivi vincolanti a pena di decadenza - allegato agli schemi di contratto dei Direttori generali in questione - con il seguente obiettivo: *"Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) vigente [LR. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]"*.

Per quanto sopra esposto, si propone quindi di procedere ad una nuova approvazione degli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., integrati e modificati al fine di adeguare gli schemi approvati con la D.G.R. n. 320/2018 a provvedimenti normativi ed amministrativi sopravvenuti, nonché a superare per il solo caso degli IRCCS alcuni refusi presenti nel precedente schema contrattuale. I nuovi schemi di contratto sono contenuti, rispettivamente, in Allegato 1) per i DG ASL, Allegato 2) per i DG AOU ed Allegato 3) per i DG IRCCS del SSR, allegati al presente schema di provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.

Considerato, infine, che le disposizioni cui si intende dare attuazione sono di immediata applicazione, si ritiene opportuno procedere all'approvazione di uno schema di *addendum* ai contratti di diritto privato già stipulati dai Direttori generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici del S.S.R. attualmente in carica, rispettivamente Allegati n. 1.1, 2.1 e 3.1 al presente schema di provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze Istruttorie come Innanzi Illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di approvare i nuovi schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R., rispettivamente Allegati n. 1), 2) e 3) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.
- Di approvare altresì, in considerazione della immediata operatività delle disposizioni citate in premessa, gli schemi di addendum ai contratti già stipulati dai Direttori generali attualmente in carica delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, rispettivamente Allegati n. 1.1), 2.1) e 3.1) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.
- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. della Sezione Strategie del Governo e dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO 1

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO
CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

Tra

il dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di *Presidente pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale _____ con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(OGGETTO)**

1. La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale _____ al Dott. _____.

**ART. 2
(NATURA DELL'INCARICO)**

1. Il dott. _____ si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.

**ART. 3
(RESPONSABILITÀ)**

1. Il dott. _____ si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi, decreti ed atti programmatori sia nazionali che regionali, e ad osservare i principi, le direttive e gli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.




2. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il dott. _____ è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4
(OBIETTIVI)

1. Il dott. _____ è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, riportati a margine del presente contratto, nonché degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto.
2. Il dott. _____ è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta Regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico-finanziario che di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.
3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all'Assessore competente. L'Assessore, valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.
4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte dei Servizi e delle Sezioni regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.S.), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l'individuazione degli stessi.

ART. 5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, la valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale, che procede sulla base dei dati forniti dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dall'A.Re.S. S. per quanto di rispettiva competenza.
3. Le modalità di svolgimento della verifica di metà mandato sono quelle previste dagli atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore, salvo successive modifiche degli stessi.



ART. 6 –
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. – un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € _____ al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è onnicomprensivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019.

ART. 7
(DURATA)

1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni _____ a decorrere dalla data di insediamento.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di modifica dell'ambito territoriale dell'Azienda disposta con legge regionale, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. _____ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, _____, oltre



che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine del presente contratto, il Presidente della Regione – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 – risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.

2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive – risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione.
4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9
(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto codice civile.



- 2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)

- 1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12
(REGISTRAZIONE)

- 1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari, li

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, li.....

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari, li.....

Il Direttore Generale

5



OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. ASL (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

1) **Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.**
[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

2) **Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).**

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi :

- a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) Mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) Mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015].
- d) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

3) **Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.**

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) **Acquisto di beni e servizi.**

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.



Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

5) **Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.**

[L.R. 120/2007, art. 1, co. 7].

6) **Stipula e rispetto dei contratti con le strutture provvisoriamente accreditate.**

[L.R. 32/2001, art. 11]

7) **Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.**

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

8) **Controllo e monitoraggio dei comportamenti prescrittivi di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, entro i limiti del budget ad essi attribuito.**

[D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 8-octies, co. 1 e 2; L.R. 4/2003, art. 36, co. 6]


9) **Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.**

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; *Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004*]

10) **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.**

[L. 190/2014 (*Legge Stabilità 2015*), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)]

11) **Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019].**



ALLEGATO 2

**REGIONE
PUGLIA**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra

il dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria _____ con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(OGGETTO)**

1. La Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/1999 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 171/2016, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria _____ al Dott. _____.

**ART. 2
(NATURA DELL'INCARICO)**

1. Il dott. _____ si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/1992, dal Decreto Legislativo n. 517/1999 e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione regionale.

**ART. 3
(RESPONSABILITÀ)**

1. Il dott. _____ si impegna a rispettare le disposizioni e gli indirizzi prescritti da leggi ed atti programmatici sia nazionali che regionali e ad osservare i principi, le direttive e gli obiettivi generali stabiliti dalla Giunta Regionale.



2. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il dott. _____ è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4
(OBIETTIVI)

1. Il dott. _____ è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, riportati a margine del presente contratto, nonché degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente alla stipula del presente contratto.
2. Il dott. _____ è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta Regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di carattere economico-finanziario che di salute individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.
3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all'Assessore competente. L'Assessore, valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.
4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale per i servizi Socio-Sanitari (A.Re.S.S.), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta Regionale per l'individuazione degli stessi.

ART. 5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 517/1999, dal vigente Protocollo d'Intesa Regione-Università e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, la valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata dalla Giunta Regionale, uno dei cui componenti è designato dall'Università di riferimento. Tale valutazione è espletata sulla base del parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.lgs. 502/92 s.m.i. e del parere del Rettore dell'Università, nonché sulla base delle relazioni – previamente acquisite dalla Commissione – dell'Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell'Azienda, e delle valutazioni gestionali annuali effettuate nei confronti del Direttore generale interessato nel periodo



di riferimento e delle informazioni fornite dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dall'A.Re.S.S. per quanto di rispettiva competenza.

3. Le modalità di svolgimento della valutazione sono quelle previste dal Protocollo d'Intesa Regione-Università di riferimento di cui al comma 1 e, per quanto compatibili, dagli atti deliberativi di Giunta Regionale in vigore.

ART. 6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. – un compenso annuo omnicomprendivo pari ad € _____ al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprendivo, include anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019.

ART. 7
(DURATA)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha durata di anni _____ a decorrere dalla data di insediamento.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. _____ di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)




1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine (All. 3.1) del presente contratto, il Presidente della Regione – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 – risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione. Il Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive – risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla sua sostituzione secondo le disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto.
4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennità di recesso.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9
(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10

11



(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 517/1999 s.m.i., dal vigente Protocollo di Intesa tra Regione ed Università di riferimento, dal D.Lgs. n. 171/2016 e dalla normativa statale e regionale di settore, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo Terzo del Codice Civile.
2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11**(FORO COMPETENTE)**

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12**(REGISTRAZIONE)**

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari, li

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE****IL DIRETTORE GENERALE****APPROVAZIONE ESPRESSA**

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, li.....

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari,li.....

Il Direttore Generale



OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. AOU (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
- d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274 - art. 1, Legge n. 208/2015, commi 528, 534 e 535].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.


Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

[L. 120/2007, art. 1, co. 7]

6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati e documenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

13



[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

7) **Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica**, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; *Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004*]

8) **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali**, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari ed al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (*Legge Stabilità 2015*), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)].

9) **Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa** in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019].

14



7



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO 3

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra

il dott. _____, nato a _____ il _____, il quale
interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di
Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in
Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, residente
a _____, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) _____
con D.P.G.R. n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
(OGGETTO)**

1. La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. 288/2003 e della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) _____ al Dott. _____.


**ART. 2
(NATURA DELL'INCARICO)**

1. Il Direttore generale si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/2003, dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004 e dalla Legge Regionale n. 17/2017, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento nazionale e regionale o da atti di programmazione nazionale e regionale in materia.

**ART. 3
(RESPONSABILITÀ)**

1. Il Direttore generale si impegna a rispettare la programmazione nazionale e regionale in materia, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione.
2. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. _____, tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

15



3. Il Direttore generale è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4
(**OBIETTIVI**)

1. Il Direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il Decreto Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.
2. Il Direttore generale è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle norme nazionali e regionali, riportati a margine del presente contratto.
3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche con riferimento all'eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all'Assessore competente ed al Presidente del C.I.V. L'Assessore, valutate le inadempienze denunciate, sentito il Presidente del C.I.V. ed il Ministro della Salute, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza.

ART. 5
(**VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO**)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, dell'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e della normativa regionale di settore.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D. lgs. n. 171/2016, le modalità di espletamento della valutazione di metà mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la valutazione di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.

ART. 6
(**COMPENSO**)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. ed in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia – un compenso annuo pari ad € _____ al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di diritto

16



C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle relative spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.


4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019.

ART. 7 (DURATA)

1. L'incarico ha durata di anni _____ a decorrere dalla data di insediamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di riconversione o accorpamento dell'Istituto, anche a seguito del venir meno del carattere scientifico di quest'ultimo, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2 il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore generale di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8 (DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 1 del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine del presente contratto, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute – previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 – risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Presidente della Regione e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.



3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione, sentiti il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute – su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive – risolve il contratto entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvede alla sua sostituzione.
4. In tutti i casi di cessazione dell'incarico previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9**(TUTELA LEGALE)**

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10**(NORMA FINALE E DI RINVIO)**


1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, dal D.Lgs. 171/2016 e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11**(FORO COMPETENTE)**

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.

ART. 12**(REGISTRAZIONE)**

18



4

- 1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, li.....

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Il sottoscritto dott. _____, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari, li.....

Il Direttore Generale

OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. IRCCS (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).

1P



1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.

[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
- d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5].

4) Acquisto di beni e servizi.

Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge n. 95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da InnovaPuglia S.p.A. quale centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate da CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da InnovaPuglia S.p.A.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore InnovaPuglia S.p.A. ovvero della CONSIP.

Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, gli Enti del SSR sono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

[L. 120/2007, art. 1, co. 7]

6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

7) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una riduzione verso i valori di riferimento.

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004]




8) **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali**, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, co. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2, co. 3, lett. a)].

9) **Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa** in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019].

21



7

ALLEGATO 1.1

**REGIONE
PUGLIA****CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.**

In riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n. _____, stipulato tra il Dott. _____, in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, e il Dott. _____, nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale _____ con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, comma 865 in materia di tempi di pagamento dei fornitori da parte delle Aziende ed Enti del SSN, alla L.R. n. 13/2019 ed alla DGR n. 735 del 18/4/2019 in materia di attuazione del Piano Aziendale del governo delle liste di attesa, le parti, ferma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue:

Art. 1**(Modifica art. 6, comma 4)**

Il comma 4 dell'art. 6 è così sostituito:

"Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici dei tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 e della D.G.R. n. 735 del 18/4/2019".



22

Art. 2**(Integrazione elenco obiettivi vincolanti a pena di decadenza)**

L'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza è integrato del seguente obiettivo:

n. 11) "Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**IL DIRETTORE GENERALE**

Bari, li _____

23



2

ALLEGATO 2.1

**REGIONE
PUGLIA****CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.**

In riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n. _____, stipulato tra il Dott. _____, in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, e il Dott. _____, nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria _____ con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, comma 865, in materia di tempi di pagamento dei fornitori da parte delle Aziende ed Enti del SSN, alla L.R. n. 13/2019 ed alla DGR n. 735 del 18/4/2019 in materia di attuazione del Piano Aziendale del governo delle liste di attesa, le parti, ferma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue:

Art. 1**(Modifica art. 6, comma 4)**

Il comma 4 dell'art. 6 è così sostituito:

"Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrisondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici dei tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 e della D.G.R. n. 735 del 18/4/2019".

24



Art. 2**(Integrazione elenco obiettivi vincolanti a pena di decadenza)**

L'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza è integrato del seguente obiettivo:

"n. 9) Rispetto del Piano attuativo-aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**IL DIRETTORE GENERALE**

Bari, li _____

25



2

ALLEGATO 3.1

**REGIONE
PUGLIA**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento al contratto d'opera intellettuale repertorio n. _____, stipulato tra il Dott. _____, in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, e il Dott. _____, nominato Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico _____ con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. _____ del _____, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, comma 865, in materia di tempi di pagamento dei fornitori da parte delle Aziende ed Enti del SSN, ed alle disposizioni di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla DGR n. 735 del 18/4/2019 in materia di attuazione del Piano Aziendale del governo delle liste di attesa, nonché al fine di superare alcuni refusi presenti nel precedente schema contrattuale in adeguamento con la L.R. 17/2017, le parti, ferma restando per il resto la validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue: .

Art. 1

(Modifica art. 4)

All'art. 4 ("Obiettivi") si aggiunge il terzo comma come di seguito:

"3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze – evidenziandone la gravità, anche con riferimento all'eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA – al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce all'Assessore competente ed al Presidente del C.I.V. L'Assessore, valutate le inadempienze

26



denunciate, sentito il Presidente del C.I.V. ed il Ministro della Salute, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento di decadenza".

Art. 2

(Modifica art. 6, comma 4)

All'art. 6 ("Compenso"), si sostituisce il comma 4, come di seguito:

"4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019".

Art. 3

(Integrazione elenco obiettivi vincolanti a pena di decadenza)

L'elenco degli Obiettivi vincolanti a pena di decadenza è integrato con il seguente obiettivo:

"9) Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

Bari, li _____

IL PRES. ALLEGATO È COMPOSTO DA M. 27 FOGLI,
INCLUSO IL PRESENTE -

IL DIRIG. SEZ. (A. CAMPOBASSO)



27